

Roma, 10 gennaio 2024

Circolare n. 9/2024

Oggetto: Lavoro/Previdenza – Legge di Bilancio 2024 – Legge 30.12.2023, n. 213, su S.O. alla G.U. n. 303 del 30.12.2023.

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro e previdenza.

Riduzione aliquota contributiva a carico dei lavoratori (art. 1, comma 15) – E' stata prorogata per i periodi di paga dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024 la riduzione dei contributi INPS attualmente in vigore a carico dei lavoratori, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura di tale riduzione continua a essere di 7 punti percentuali con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione imponibile mensile fino a 1.923 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità) e di 6 punti percentuali per i rapporti di lavoro dipendente con una retribuzione imponibile mensile compresa tra 1.924 euro e 2.692 euro (sempre parametrata su base mensile per 13 mensilità). La misura non si applica sul rateo della tredicesima mensilità.

APE Sociale (art. 1 commi 136 e 137) – E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 l'*APE sociale* (legge n. 232/2016), ossia la possibilità di accedere al pensionamento anticipato riconosciuta a categorie di soggetti svantaggiati tra cui lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi di età (in precedenza 63 anni) e 36 anni di contributi che abbiano svolto attività particolarmente rischiose o pesanti in almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero in almeno 6 anni negli ultimi 7. Resta confermato il divieto di cumulo del beneficio con il reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui). Si rammenta che rientrano tra i lavori gravosi quelli indicati dalla legge n. 232/2016 (allegato C) nonché le attività di addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento e personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci (allegato 3, legge n. 234/2021).

Opzione donna (art. 1, comma 138) – E' stata prorogata per tutto il 2024 la cosiddetta *opzione donna*, ossia la possibilità per le lavoratrici che si trovano in determinate situazioni di andare in pensione anticipata avendo maturato al 31 dicembre 2023 un'età pari o superiore a 61 anni (in precedenza 60 anni) e almeno 35 anni di contributi. Come lo scorso anno la predetta età anagrafica è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni ed è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (per tali lavoratrici è sufficiente un'età anagrafica pari a 58 anni a prescindere dal numero di figli).

Quota 103 (art. 1, commi 139 e 140) – E' stata confermata per il 2024, seppur con alcune modifiche per chi matura i requisiti quest'anno, *quota 103* ossia la possibilità per i

lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. Sarà possibile accedere a quota 103 anche oltre il 2024 purché i predetti requisiti siano stati maturati entro quest'anno. Le modifiche per chi matura i requisiti nel 2024 consistono nella determinazione del trattamento, che sarà calcolato interamente secondo il metodo contributivo e sarà erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo pensionistico previsto, nonché nella decorrenza del trattamento che scatterà trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

Ammortizzatori sociali (art. 1, commi da 170 a 176) – Sono stati prorogati per il 2024 alcuni interventi di cassa integrazione straordinaria (CIGS) destinati ai lavoratori appartenenti ad alcune tipologie di imprese tra cui quelle operanti in aree di crisi industriale complessa, imprese che cessano l'attività produttiva per crisi aziendale, imprese con rilevanza economica strategica per riorganizzazione o crisi aziendale, nonché imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1000 dipendenti che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale.

Congedo parentale (art. 1, comma 179) – E' stato previsto l'incremento dal 30% al 60% dell'indennità corrisposta per il secondo mese di congedo facoltativo di maternità (o in alternativa di paternità) da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino (art. 34 del d.lgvo n. 151/2001). Solo per il 2024 la predetta indennità per il secondo mese di congedo sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (come già previsto attualmente per il primo mese di congedo).

Decontribuzione per lavoratrici con figli (art. 1, commi da 180 a 182) – E' stato introdotto per i periodi di paga dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 l'esonero totale dell'aliquota contributiva INPS a carico delle lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli fino al compimento dei 18 anni di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3 mila euro annui riparametrati su base mensile. In via sperimentale, solo per il 2024, è stato esteso lo stesso esonero anche alle lavoratrici con soli due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Decontribuzione per l'assunzione di donne vittime di violenza (art. 1, commi da 191 a 193) – E' stato previsto per il triennio 2024-2026 l'esonero totale dal versamento dei contributi INPS, nel limite massimo di 8.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumano donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del *reddito di libertà* (DL n. 34/2020). La durata dello sgravio è di 24 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine. Lo sgravio spetta anche per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e in tal caso la durata è di 18 mesi. Il beneficio in questione è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,8 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni di euro per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [120/2023](#), [7/2023](#) e [18/2022](#)
Allegato uno
Lc/lc

S.O. alla G.U. n.303 del 30.12.2023

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

*****OMISSIS*****

15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

*****OMISSIS*****

136. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

137. Il beneficio di cui al comma 136 non e' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

138. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

2) alla lettera c), la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « sessantuno »;

b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

139. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

3) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, »;

4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo e' determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;

c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , se maturati nell'anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2024 ».

140. All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al comma 283 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ».

*****OMISSIS*****

170. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue

dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

171. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno. All'onere derivante dal primo periodo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

172. E' prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

173. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

174. All'articolo 1, comma 129, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

175. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia' autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

176. I trattamenti di cui al comma 175 sono riconosciuti nel limite

di spesa di euro 63.300.000 per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a euro 63.300.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*****OMISSIS*****

179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita', di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o piu' figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di eta' del figlio piu' piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

181. L'esonero di cui al comma 180 e' riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di eta' del figlio piu' piccolo.

182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

183. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

*****OMISSIS*****

191. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026,

assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

192. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

193. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO